



Il Ministro per le disabilità

Criteri e modalità di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità ai fini, per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 213, lettera f), della legge 30 dicembre 2023, n. 213: «interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare».

- VISTO l'articolo 1, commi 210, 213 e 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi dei quali è istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, destinabile anche a *«interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare»* e il cui utilizzo a tal fine *«è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata [...]»*, fermo restando che i decreti *«sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze—Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»*;
- VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;
- VISTO l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce caregiver familiare *«la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative,*

non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025. n. 199, che istituisce il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione finanziaria di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera a), con il quale il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, poi confluito nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2026 si è avviato l'iter della proposta di legge di iniziativa governativa di cui al citato articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

DATO ATTO che alla conclusione dell'iter la relativa legge prevederà interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare a partire dall'anno 2027;

RITENUTO opportuno destinare quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, per l'anno 2026, alla medesima finalità generale, come prevista dal citato articolo 1, comma 213, lettera f), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

RITENUTO di determinare tale quota parte in 30 milioni di euro, in continuità con la somma stanziata al medesimo fine nell'anno 2024 e ripartita tra le regioni nell'anno 2025;

TRASMESSA la relazione tecnica alla Ragioneria generale dello Stato con nota 6 maggio 2025, prot. 975;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha reso parere favorevole nella seduta del 11 giugno 2026;

DECRETA:

Art. 1

(Finalità)

1. Quota parte pari a 30 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità iscritto per l'esercizio finanziario 2026 nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 20 *“Politiche in favore delle persone con disabilità”*, capitolo di spesa n. 857 *“Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità”*, è destinata, per l'anno 2026, alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera f), della legge 30 dicembre 2023, n. 213: *«interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare»*.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali sociali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

Art. 3

(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate a interventi di sollievo e sostegno in favore dei *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con priorità:

a) agli interventi destinati ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante *«Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016»*, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;

b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento della persona assistita col *caregiver*.

2. Le Regioni, sentite le autonomie locali e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:

a) interventi di assistenza diretta in favore dei *caregiver* familiari mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;

b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;

c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;

d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;

e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) interventi già programmati e che si pongono in continuazione dei decreti 27 ottobre 2020, 28 dicembre 2021, 17 ottobre 2022, 30 novembre 2023 e 8 gennaio 2025, recanti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare.

Art. 4

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla ripartizione di cui al proprio decreto 8 gennaio 2025, nella misura indicata alla Tabella 1 allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante.

2. Le Regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'articolo 3, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni.

3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Art. 5

(Erogazione delle risorse)

1. Le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze e dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") trasferisce alle Regioni le risorse secondo il riparto di cui alla Tabella 1, a seguito di specifica richiesta.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una delibera di Giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attività per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonché l'eventuale cofinanziamento di cui all'articolo 4, comma 2.
4. La richiesta è inviata, in formato elettronico all'indirizzo pec: *ufficio.disabilita@pec.governo.it*, entro tre mesi dalla data del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di avvenuta pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento e nell'area trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui ai commi 2, 3 e 5, il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con la finalità di cui all'articolo 1, con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'articolo 3, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'inserimento nelle commissioni di un componente designato dal medesimo Ministero.
6. L'erogazione delle risorse assegnate dal presente decreto per l'anno 2026 è subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione dell'Allegato A al proprio decreto 8 gennaio 2025, dei dati completi di monitoraggio delle risorse già erogate alle Regioni, relative all'anno 2023.
7. Le Regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel

rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro sessanta giorni dall'erogazione da parte del Dipartimento.

8. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Regioni trasmettono al Dipartimento i dati di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio "Allegato A 2026" che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale.

Il Ministro per le disabilità

Alessandra Locatelli



LOCATELLI
ALESSANDRA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
12.06.2026 13:00:29
GMT+02:00

Tabella 1

(articolo 4, comma 1)

Regione	Importo assegnato
Abruzzo	711.000
Basilicata	315.000
Calabria	1.026.000
Campania	2.562.000
Emilia-Romagna	2.325.000
Friuli-Venezia Giulia	702.000
Lazio	2.745.000
Liguria	984.000
Lombardia	4.779.000
Marche	840.000
Molise	195.000
Piemonte	2.373.000
Puglia	2.004.000
Sardegna	876.000
Sicilia	2.457.000
Toscana	2.106.000
Umbria	513.000
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	75.000
Veneto	2.412.000
TOTALI	30.000.000

Allegato A 2026
Scheda di Monitoraggio

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data e importi liquidati)		
Annualità		
Numero dei <i>caregiver</i> familiari	Importo	Pagamento (numero e data)

3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei <i>caregiver</i> familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei <i>caregiver</i> familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse